

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2621

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(CLÒ)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227,
recante disposizioni urgenti in materia di incremento delle
tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23
maggio 1986

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aveva ridotto di 6.200 miliardi gli apporti dello Stato al fondo di dotazione dell'ENEL. A fronte di tale riduzione l'articolo 17, comma 3, della stessa legge stabiliva che il CIP, nel determinare le tariffe elettriche, avrebbe dovuto tenere conto di tali minori introiti dell'ENEL.

Il CIP ha dato attuazione a tale disposizione con il provvedimento n. 32 del 23 maggio 1986, che ha elevato le tariffe elettriche e disposto altresì la devoluzione all'ENEL, tramite la Cassa conguaglio per il settore elettrico, dell'incremento tariffario riscosso dalle altre aziende distributrici di energia elettrica.

La finalità dell'articolo 17 citato era indubbiamente quella di assicurare all'ENEL il ristoro dell'equilibrio economico-finanziario compromesso dai minori apporti al fondo di dotazione, ma la norma non dettava i criteri in base ai quali tale ristoro sarebbe dovuto avvenire.

L'articolo 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha demandato al CIPE di accertare l'avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 1986, disponendo che l'eventuale eccedenza affluita all'ENEL dovrà essere versata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il termine per l'accertamento, fissato alla fine di febbraio 1996, è stato prorogato al 30 aprile dal decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144.

Neanche il citato comma 240 ha stabilito i criteri per l'accertamento del CIPE; pertanto quest'ultimo ha istituito un gruppo di lavoro per l'esame delle problematiche tecniche e, per le questioni giuridiche, ha chiesto al Ministro del bilancio di acquisire il parere del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le finalità del provvedimento CIP n. 32 del 1986

devono ritenersi conseguite allorché i maggiori ricavi dell'ENEL a seguito del provvedimento stesso abbiano raggiunto un ammontare, in termini nominali e al lordo delle imposte e degli oneri finanziari, pari alle somme non conferite al fondo di dotazione dell'ENEL.

L'applicazione di tali principi comporterebbe a carico dell'ENEL, secondo dati forniti dal CIPE, un obbligo di restituzione di una somma compresa tra i 1.700 e i 2.500 miliardi, con conseguenze pregiudizievoli sull'equilibrio finanziario dell'ENEL e sul valore patrimoniale e con immancabili riflessi sul processo di privatizzazione in corso, oltre all'incidenza negativa sui dividendi percepiti dal Tesoro e quindi sulle stime del fabbisogno.

Il Consiglio di Stato ha rilevato in proposito che, poiché lo squilibrio finanziario che si determinerebbe a danno dell'ENEL è imputabile all'oscurità delle disposizioni legislative, appare giustificato il ricorso ad un intervento legislativo chiarificatore e ciò si intende realizzare con il presente decreto.

L'urgenza del provvedimento è motivata dal fatto che il termine assegnato al CIPE per effettuare l'accertamento demandatogli scade alla fine del corrente mese di aprile e dalla necessità di raggiungere la chiarezza normativa prima dell'imminente approvazione del bilancio dell'ENEL, i cui risultati sono fortemente influenzati dalla soluzione del problema in questione.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica, innanzitutto, il comma 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La modificazione tende a meglio definire i margini di operatività della disposizione. Viene previsto che gli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 1986 (e cioè gli incrementi tariffari disposti per compensare i minori apporti al fondo di dotazione ENEL, dovuti all'articolo 18 della legge n. 41 del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1986) cessano o con il raggiungimento dell'obiettivo di effettiva compensazione del minore apporto al fondo di dotazione, accertato dal CIPE, o comunque dalla data di rideterminazione della tariffa; evento, quest'ultimo, che - riconsiderando l'equilibrio gestionale e tariffario - è il momento più corretto per l'eliminazione dell'incremento delle tariffe, a suo tempo disposto.

Il successivo periodo del nuovo comma 240 chiarisce la sorte delle somme eventualmente incamerate dall'ENEL oltre l'ammontare necessario per compensare il citato minore apporto e prima dell'accertamento da parte del CIPE; detta eccedenza andrà versata al Fondo di ammortamento del debito pubblico, secondo l'iniziale previsione della legge n. 549.

Il comma 2 ha valenza di interpretazione autentica del citato comma n. 240 ed è volto a rimuovere le ragioni di incertezza della sua applicazione. Si chiarisce, in particolare, che, per avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 1986, deve intendersi l'effettiva compensazione del minore apporto al fondo di dotazione (lire 6.200 miliardi) e non solo l'attribuzione di una somma nominalisticamente pari a detto importo. Da ciò la precisazione che l'importo compensativo va computato al netto.

Il comma 3 specifica i criteri sulla base dei quali dovrà essere determinato l'importo netto, con ciò colmando una lacuna della precedente formulazione del comma 240.

La lettera a) del comma 3 chiarisce che il CIPE dovrà assumere l'incremento tariffario iniziale del provvedimento CIPE n. 32 del 1986, considerandolo nel suo valore assoluto e non percentuale e mantenendolo fisso nel tempo, nonostante i successivi provvedimenti tariffari.

La lettera b) stabilisce che i maggiori introiti derivanti dall'incremento tariffario dovranno essere considerati al netto delle im-

poste sul reddito gravanti sull'ENEL, imposte che, ovviamente, hanno decurtato l'effetto compensativo. La depurazione dall'incidenza delle imposte è effettuata applicando l'aliquota vigente nell'anno di riferimento, nei limiti delle imposte effettivamente pagate. Naturalmente la depurazione non opera negli anni nei quali l'ENEL non abbia presentato un reddito positivo o questo sia stato, addirittura, negativo.

La lettera c) depura i maggiori introiti dagli oneri finanziari sopportati dall'ENEL per la sfasatura tra le scadenze temporali degli apporti al fondo ENEL, inizialmente previsti e poi soppressi dalla legge n. 41 del 1986, da un lato, e l'incasso dei maggiori introiti per l'incremento tariffario di cui al citato provvedimento CIP. Il ritardo dei secondi rispetto ai primi è compensato con interessi composti al tasso ufficiale di sconto.

Il decreto-legge prevede che l'accertamento sia compiuto dal CIPE entro il 16 maggio 1996, con ciò rinviando il termine previsto dalle vigenti disposizioni. Nel caso che il primo accertamento non porti alla constatazione del raggiungimento dell'obiettivo della compensazione, la norma prevede che l'accertamento stesso sia ripetuto dal CIPE entro il 31 marzo di ogni anno successivo, fino alla constatazione che il predetto obiettivo è stato raggiunto e comunque fino alla sopravvivenza dei nuovi provvedimenti tariffari.

Infine va osservato che il decreto-legge non comporta minori entrate, posto che si limita a chiarire il metodo di computo dei maggiori importi derivanti all'ENEL dall'incremento tariffario sopra menzionato, ferma restando la finalità della norma come originariamente prevista, ed a specificare comunque la data di cessazione dell'incremento tariffario stesso, che, come ricordato nei citati pareri del Consiglio di Stato, non può che avere carattere temporaneo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, recante disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996

Disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a chiarire e meglio disciplinare la normativa in materia di incrementi tariffari disposti per compensare i minori apporti al fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«240. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, cessano con decorrenza dalle fatture e bollette, anche d'acconto, emesse successivamente alla data in cui il CIPE avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento o, comunque, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di modifica delle tariffe elettriche, adottati a norma dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Se alla data dell'accertamento da parte del CIPE i maggiori introiti tariffari risultassero superiori al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'eccedenza sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dal presente decreto, per avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, deve intendersi l'attribuzione all'ENEL di maggiori introiti tariffari per un importo netto equivalente al minor conferimento al fondo di dotazione ENEL disposto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Il CIPE provvede all'accertamento dell'importo netto di cui al comma 2, in prima applicazione, entro il 15 maggio 1996 e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) invarianza in valore assoluto degli incrementi tariffari unitari disposti dal provvedimento CIP n. 32 del 1986;

b) calcolo dei maggiori introiti tariffari al netto delle imposte sul reddito, determinate applicando all'importo risultante dagli incrementi di tariffa, di cui alla lettera a), le aliquote IRPEG e ILOR, inclusive delle eventuali addizionali, in vigore nell'anno di conseguimento dei relativi ricavi; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato nullo o negativo, i maggiori introiti tariffari sono calcolati al lordo della relativa imposta; per gli anni nei quali il reddito imponibile ai fini IRPEG o ILOR sia stato positivo, ma inferiore ai maggiori introiti tariffari, si deduce l'imposta effettivamente pagata;

c) conteggio sulle differenze, negative o positive, rilevate nei vari anni, tra i maggiori introiti tariffari, definiti in base alle lettere a) e b), e i conferimenti al fondo di dotazione soppressi, degli interessi composti, utilizzando un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente nei periodi di riferimento.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCALFARO

DINI - CIÒ - ARCELLI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

